

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / DICEMBRE 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

COMUNICATI STAMPA

1.1	3
<i>EU List - Common EU list of third country jurisdictions for tax purposes - Comunicato del 4 Dicembre 2018</i>	

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1	5
<i>Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 19 e 29, nonché articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Trasferimento di una universalità totale o parziale di beni – Esenzione della locazione di beni immobili – Contratto di locazione relativo a un bene immobile destinato a un esercizio commerciale e ai beni mobili necessari per tale esercizio – Prestazioni relative al bene immobile che hanno dato luogo alla detrazione dell'IVA – Rettifica. Sentenza del 19 dicembre 2018, Causa C-17/18, Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA</i>	

COMUNICATI STAMPA

1.1

EU List - Common EU list of third country jurisdictions for tax purposes - Comunicato del 4 Dicembre 2018

Con Comunicato Stampa del 4 dicembre 2018 è stato fornito un ulteriore aggiornamento in merito alle giurisdizioni non collaborative (c.d. *EU List*).

Come precisato dalla Commissione UE *"this list is part of the EU's work to fight tax evasion and avoidance and aims to create a stronger deterrent for countries that consistently refuse to play fair on tax matters"*.

Nello specifico, si segnalano le seguenti recenti date di interesse:

- **23 gennaio 2018:** otto giurisdizioni sono state rimosse dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in seguito agli impegni assunti ad alto livello politico in risposta alle preoccupazioni UE. In particolare, *Barbados*, Grenada, la Repubblica di Corea, la Regione amministrativa speciale di Macao, la Mongolia, Panama, la Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti sono stati spostati in una categoria separata di giurisdizioni oggetto di stretta sorveglianza;
- **13 marzo 2018:** sono stati rimossi dalla *"Black List"* UE il *Bahrein*, le Isole *Marshall* e Santa Lucia, mentre ha aggiunto le *Bahamas*, *Saint Kitts* e *Nevis* e le Isole Vergini degli Stati Uniti;
- **25 maggio 2018:** il Consiglio UE ha rimosso dalla lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative le *Bahamas* e *Saint Kitts* e *Nevis*;
- **2 ottobre 2018:** è stato constatato che il *Liechtenstein* e il Perù si sono conformati a tutti i loro impegni in materia di cooperazione fiscale; *Palau* è stato rimosso dalla lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative;
- **6 novembre 2018:** la Namibia è stata rimossa dalla *"Black List"* UE;
- **4 dicembre 2018:** Andorra e San Marino si sono conformati a tutti i loro impegni in materia di cooperazione fiscale.

I criteri di valutazione adottati in materia dalla Commissione UE sono i seguenti: *tax transparency, fair taxation, implementation of OECD BEPS measures, substance requirements for zero-tax countries.*

Si tratta di criteri stabiliti nel corso del Consiglio ECOFIN di novembre 2016.

Sul tema, citiamo anche la seguente documentazione di interesse:

- *Detailed explanation of the methodology and the scoreboard;*
- *External Strategy for Effective Taxation;*
- *EU anti-tax avoidance requirements on financing and investment operations.*

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 19 e 29, nonché articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Trasferimento di una universalità totale o parziale di beni – Esenzione della locazione di beni immobili – Contratto di locazione relativo a un bene immobile destinato a un esercizio commerciale e ai beni mobili necessari per tale esercizio – Prestazioni relative al bene immobile che hanno dato luogo alla detrazione dell'IVA – Rettifica. Sentenza del 19 dicembre 2018, Causa C-17/18, Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

La nozione di «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l'operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l'attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale. L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell'ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è relativa all'interpretazione degli artt. 19 e 29, nonché dell'art. 135, par. 1, lettera l), della Direttiva 2006/112/CE; tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di due persone fisiche, nonché di una società commerciale di cui essi sono stati amministratori (*Apcom Select SA*) per elusione fiscale.

I giudici comunitari si sono soffermati sul tema del "trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni", ai sensi dell'art. 19 della Direttiva IVA: tale nozione deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente immateriali che complessivamente costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma (cfr. le Sentenze *Zita Modes* e *Schriever*). In particolare, "affinché si configuri un trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività

economica autonoma [...]“; la questione se tale complesso deve o meno contenere sia beni mobili sia beni immobili deve essere valutata alla luce della natura dell’attività economica esercitata. Nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari, ovvero di impianti fissi indispensabili per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni - ai sensi dell’art. 19, primo comma, della Direttiva IVA - anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile.

I giudici UE sono intervenuti anche sulla tematica delle prestazioni di servizi complesse (si rimanda anche alla Sentenza *RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland*): una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare oggettivamente un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM